Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 138

La medaglia di bronzo al valor militare concessa alla guardia di pubblica sicurezza LEPORI Celestino, nato a Villanova Truschedu (Cagliari) il 19 marzo 1951, del comando raggruppamento di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1977, registro n. 6 Difesa, foglio n. 338, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1977, disp. 17, pag. 898, è revocata.

Alla guardia di pubblica sicurezza del comando raggruppamento di Torino, LEPORI Celestino, nato a Villanova Truschedu (Cagliari) il 19 marzo 1951, è concessa la medaglia d'argento al valor militare, con la seguente motivazione:

« Gregario in servizio automontato, informato via radio che in una gioielleria era in corso una rapina, interveniva prontamente sul posto e, nel tentativo di precludere ai malviventi ogni via di fuga, si precipitava, su indicazione della custode dello stabile, verso la porta retrostante il negozio, ove uno di essi proditoriamente gli sparava un colpo a bruciapelo ferendolo gravemente. Noncurante della propria incolumità, pur se già seriamente menomato si premurava di porre in salvo la donna e, nonostante raggiunto da altro proiettile esploso dal rapinatore, che gli procurava molteplici e gravissime lesioni interne, rispondeva al fuoco di quest'ultimo colpendolo mortalmente. Fulgido esempio di incondizionata dedizione al dovere, di non comune ardimento e di ammirevole altruismo ». — Torino, 17 luglio 1976.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 105

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore del cap. magg. del 13° rgt. artigliera G.a.F. MAZZA Sebastiano, nato a Pattada (Sassari) il 18 settembre 1918, con la seguente motivazione:

« Quale capo pezzo, pur essendo la batteria sottoposta ad intenso bombardamento e mitragliamento di aerei nemici, assicurava la precisione e regolarità del fuoco sugli obiettivi assegnati ». — Latizza, 9 marzo 1941.

(6876)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **319.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 84 - l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che i seguenti istituti:

1) istituto di seconda patologia speciale medica e metodologia clinica;

2) istituto di prima patologia speciale medica e metodologia clinica;

3) istituto di seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

4) istituto di terza patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

5) istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso,

mutano rispettivamente la denominazione nelle seguenti:

1) istituto di quinta clinica medica generale e terapia medica;
2) istituto di sesta clinica medica generale e terapia medica;
3) istituto di quarta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
4) istituto di sesta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
5) istituto di clinica chirurgica d'urgenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **320**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia.

L'art. 245, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in nefrologia

La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di nefrologia medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Nel caso specifico delle scuole di specializzazione in nefrologia solo per ragioni di forza maggiore le singole facoltà, a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia, o di materia affine disponibili possono proporre che la direzione della scuola sia assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa disciplina.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (1° anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (2° anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapie dietetica e dialitica (1° anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (2° anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **321.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

chirurgia plastica ricostruttiva;
reumatologia;
neuropsicofarmacologia;
cardiologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **322.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Palermo in ordine alla assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . . . . posti n. 1
centro di calcolo . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **323.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Rieti.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Rieti, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1962, n. 148.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1979
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 1° giugno 1964, con il quale il dott. Franco Verdesi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 3 ottobre 1972, con la quale il dott. Franco Verdesi ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro presso la borsa valori di Roma, dalla deputazione della borsa medesima e dal comitato direttivo degli agenti di cambio, rispettivamente con note del 3 maggio, 24 marzo e 20 febbraio 1979;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dottor Franco Verdesi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma a decorrere dal 3 ottobre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 208

(6980)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1979.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici da porre a disposizione delle regioni è di complessive cinquantacinque unità ripartite come segue:

1) *Carriera direttiva*:

Tecnici - Ruolo ingegneri del genio civile	n. 1
Amministrativi - Amministrazione centrale	» 2
Totale . . .	n. 3

2) *Carriera di concetto*:

Amministrativi - Ruolo segretari	n. 5
Amministrativi - Ruolo ragionieri	» 5
Tecnici - Ruolo geometri	» 12
Tecnici - Ruolo disegnatori	» 1
Tecnici - Ruolo ufficiali idraulici	» 2
Totale . . .	n. 25

3) *Carriera esecutiva*:

Tecnici - Ruolo assistenti	n. 5
Tecnici - Ruolo meccanografi	» 1
Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale	» 8
Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione del genio civile	» 5
Totale . . .	n. 19

4) *Carriera ausiliaria*:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici . . .	n. 6

5) *Operai*:

Ruolo servizi generali	n. 1
Ruolo servizio escavazione porti	» 1
Totale . . .	n. 2

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regioni come segue:

1. — REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione 3, così distinti:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri . . . . n. 2

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici . . . n. 1

2. — REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione 5, così distinti:

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo ragionieri . . . . n. 1
Tecnici - Ruolo geometri . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera esecutiva:

Tecnici - Ruolo assistenti . . . . n. 1

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici . . . n. 1

3. — REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione 10, così distinti:

Carriera esecutiva:

Tecnici - Ruolo assistenti . . . . n. 2
Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale . . . . » 1
Amministrativi - Ruolo coadiutori del genio civile . . . . » 5

Totale . . . n. 8

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici . . . n. 2

4. — REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione 14, così distinti:

Carriera direttiva:

Amministrativi - Amministrazione centrale n. 2

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo ragionieri . . . . . n. 3
Amministrativi - Ruolo segretari . . . . . » 4
Tecnici Ruolo geometri . . . . » 1
Tecnici Ruolo disegnatori . . . . » 1

Totale . . . n. 9

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale . . . . n. 1
Tecnici - Ruolo coadiutori meccanografi . . » 1

Totale . . . n. 2

Operai:

Ruolo servizi generali . . . . n. 1

5. — REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione 5, così distinti:

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo ragionieri . . . . n. 1
Tecnici - Ruolo ufficiali idraulici . . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici . . . n. 2

6. — REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione 6, così distinti:

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo segretari . . . . . n. 1
Tecnici - Ruolo geometri . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale . . . . n. 2
Tecnici - Ruolo assistenti . . . . » 1

Totale . . . n. 3

7. — REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione 3, così distinti:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri . . . . n. 2

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale . . . . n. 1

8. — REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione 2, così distinti:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri . . . . n. 1

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale . . . . n. 1

9. — REGIONE UMBRIA

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri . . . . n. 1

10. — REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione 6, così distinti:

Carriera direttiva:

Tecnici - Ruolo ingegneri . . . . n. 1

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri . . . . n. 1

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale . . . . n. 2
Tecnici - Ruolo assistenti . . . . » 1

Totale . . . n. 3

Operai:

Ruolo servizio escavazione porti . . . . . n. 1

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 157

(6903)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Autorizzazione alla società General Accident Fire & Life, in Perth, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società General Accident Fire & Life Assurance Corporation Limited, con sede in Perth, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni in vari rami danni;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società General Accident Fire & Life Assurance Corporation Limited, con sede in Perth, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, e relativa riassicurazione.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(6138)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Autorizzazione alla società Assicurazioni generali S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante le condizioni per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Vista la domanda della società Assicurazioni generali, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo tutela giudiziaria;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private nell'adunanza dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società Assicurazioni generali, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo tutela giudiziaria.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(6139)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Riconoscimento del Circolo canottieri Tevere Remo ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Circolo canottieri Tevere Remo, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 55 espresso in data 1° marzo 1979 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo canottieri Tevere Remo, con sede sociale in Roma, lungotevere in Augusta n. 28 e sede nautica in Anzio, Riviera Zanardelli n. 101, è riconosciuto ai

sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Circolo canottieri Tevere Remo è autorizzato a gestire, nelle proprie sedi, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circolo canottieri Tevere Remo deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio e a quello dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

Il Circolo canottieri Tevere Remo, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro dei trasporti e, ad interim *della marina mercantile*
PRETI

(6141)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Sostituzione di due membri della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e in particolare gli articoli 76, 78, 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private, nonché la nomina dei relativi membri;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale è stata costituita la commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1977-79;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1979, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 105, con il quale al dott. Giovanni Nasi sono state attribuite le funzioni di direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, in sostituzione del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo;

Vista la lettera 18 maggio 1979, con la quale il dott. Gian Ranieri Cuturi, rappresentante della categoria degli industriali, ha rassegnato le dimissioni da membro effettivo della seconda sezione della commissione;

Vista la lettera 22 maggio 1979, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Martino Pompilj quale membro effettivo della commissione consultiva per le assicurazioni private in sostituzione del dott. Gian Ranieri Cuturi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giovanni Nasi, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è chiamato a far parte della seconda sezione della commissione consultiva per le assicurazioni private, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo.

Il dott. Giovanni Nasi assume anche la funzione di vice presidente per la seconda sezione della commissione.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Martino Pompilj è chiamato a far parte della seconda sezione della commissione consultiva per le assicurazioni private, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Gian Ranieri Cuturi, dimissionario, in rappresentanza della categoria degli industriali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1979
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 371

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia, in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Arquata Scrivia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 1° aprile 1941, 24 giugno 1967, 17 gennaio 1973, 16 maggio 1977, con i quali la S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare ed ampliare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Arquata Scrivia (Alessandria);

Vista l'istanza in data 27 settembre 1977, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio magazzino generale

con un nuovo scomparto di capannone, della superficie di mq 500, da destinare a deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 277 del 6 dicembre 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Alessandria del 16 febbraio 1979, attestante che le opere di costruzione del nuovo fabbricato sono state regolarmente eseguite in base al progetto a suo tempo approvato;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova, corso Andrea Podestà n. 8, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale esercitato in Arquata Scrivia (Alessandria), con un nuovo scomparto di capannone, della superficie di mq 500, da adibire al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nell'impianto di cui all'art. 1, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 15.000.000 (quindicimilioni) a L. 20.000.000 (ventimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(6140)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 19 giugno 1978, 20 giugno 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 19 giugno 1978, 20 giugno 1978, 2 gennaio 1979 e 5 luglio 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978 e 22 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 28 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla data predetta;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 19 giugno 1978, 20 giugno 1978, 2 gennaio 1979, 5 luglio 1979 e

6 luglio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legg 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'atr. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, della legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 19 giugno 1978, 20 giugno 1978, 2 gennaio 1979, 5 luglio 1979, 6 luglio 1979 e 7 luglio 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dellò stabilimento Acciaierie del Tirreno, che anno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite parati, in Milano, stabilimento in Bernate Ticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie riunite parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino, con effetto dal 17 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis, in Sora.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis di Sora (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1978 al 15 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978, 22 settembre 1978 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 28 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 28 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6924)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite parati, in Milano, stabilimento in Bernate Ticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie riunite parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino, con effetto dal 17 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6920)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis, in Sora.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis di Sora (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 9 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1978 al 14 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 14 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6918)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978, 22 settembre 1978, 7 luglio 1979 e 9 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 28 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Proroga a tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 marzo 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella provincia di Roma la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella

provincia di Roma il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6921)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 marzo 1978;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6922)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo, nella forma di scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di agevolazioni fiscali dei trasporti internazionali su strada italo-tedeschi, effettuato a Roma il 18 febbraio 1976.

Il giorno 4 dicembre 1978 il Governo della Repubblica federale di Germania ha notificato al Governo italiano l'adempimento delle formalità richieste dalla legislazione nazionale per l'entrata in vigore dell'accordo, nella forma di scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di agevolazioni fiscali dei trasporti internazionali su strada italo-tedeschi, effettuato a Roma il 18 febbraio 1976.

L'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 4 gennaio 1979.

DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Rom, den 18. Februar 1976

Herr Minister,

Unter Bezugnahme auf die am 20. und 21. März 1975 in Bozen zwischen Delegationen unserer beiden Länder stattgefundenen Verhandlungen beehre ich mich, Ihnen im Namen der Bundesrepublik Deutschland die folgende Vereinbarung über steuerliche Erleichterungen im grenzüberschreitenden deutsch-italienischen Strassenverkehr vorzuschlagen.

Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gelten für deutsche und italienische Lastkraftwagen, Zugmaschinen einschließlich Sattelzugmaschinen sowie für die jeweiligen Anhänger und für Kraftomnibusse und deren Anhänger, die im grenzüberschreitenden Strassenverkehr zum vorübergehenden Aufenthalt in den anderen Staat eingeführt werden, die folgenden Bestimmungen:

1. Die Bundesrepublik Deutschland gewährt Befreiung von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer.

2. Die Italienische Republik gewährt Befreiung von der Zahlung:

a) der « tassa di circolazione »;
b) des « diritto fisso ».

3. Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung nach den Nummern 1 und 2 Buchstabe a wird als vorübergehender Aufenthalt bei Lastkraftwagen, Zugmaschinen einschließlich Sattelzugmaschinen sowie den jeweiligen Anhängern ein Aufenthalt bis zu 14 aufeinanderfolgenden Tagen, bei Kraftomnibussen und deren Anhängern ein ununterbrochener Aufenthalt bis zu einem Jahr, gerechnet für alle Fahrzeuge von der jeweiligen Einfahrt, angesehen. Dabei gelten der Tag der Einfahrt und der Tag der Ausfahrt jeweils als voller Tag. Die zuständigen nationalen Behörden können von diesen Fristen Ausnahmen zulassen, insbesondere wenn die Fahrzeuge betriebsunfähig werden oder für Messen, Ausstellungen oder ähnliche Veranstaltungen verwendet werden.

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Inkrafttreten eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit den vorstehend aufgeführten Bestimmungen und Modalitäten einverstanden erklärt, werden diese Note und die entsprechende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik bilden, die einen Monat nach dem Tag in Kraft tritt, an dem die Regierung der Bundesrepublik Deutschland der Regierung der Italienischen Republik mitteilt, daß die innerstaatlichen gesetzlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.

Zu diesem Zeitpunkt tritt die Vereinbarung vom 3./4. Mai 1971 ausser Kraft.

Die neue Vereinbarung gilt für ein Jahr und verlängert sich stillschweigend jeweils für 12 Monate, sofern sie nicht mit einer Frist von vier Monaten von einem der beiden Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.

Abweichend hiervon hat jeder Vertragspartner das Recht, die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen ganz oder teilweise zu kündigen, wenn im Gebiet des anderen Vertragspartners neue Steuern eingeführt werden, die den grenzüberschreitenden Strassenverkehr mit den oben bezeichneten Fahrzeugen betreffen und dadurch die steuerliche Ausgewogenheit der Vereinbarung beeinträchtigen.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

MEYER-LINDENBERG

Seiner Exzellenz
Professor Mariano RUMOR
Minister für Auswärtige Angelegenheiten

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 18 febbraio 1976

Signor ambasciatore,

Con la lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Signor Ministro,

Con riferimento alle trattative svoltesi a Bolzano nei giorni 20 e 21 marzo 1975 tra delegazioni dei nostri Paesi, mi onoro, a nome della Repubblica federale di Germania, di proporLe la seguente intesa in materia di agevolazioni fiscali dei trasporti internazionali su strada italo-tedeschi.

Sulla base della reciprocità di trattamento, valgono per gli autocarri, le trattrici stradali, e relativi rimorchi e semirimorchi, gli autobus e relativi rimorchi tedeschi ed italiani adibiti al trasporto internazionale su strada, temporaneamente importati nell'altro Paese, le seguenti disposizioni:

1) La Repubblica federale di Germania concede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di circolazione sugli autoveicoli.

2) La Repubblica italiana concede l'esenzione dal pagamento:

a) della tassa di circolazione;

b) del diritto fisso.

3) Agli effetti del trattamento fiscale previsto ai punti 1) e 2) lettera *a*) si considera soggiorno temporaneo: per gli autocarri, le trattrici stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, una permanenza consecutiva che non ecceda quattordici giorni e per gli autobus e relativi rimorchi una permanenza consecutiva fino ad un anno, a datare, per tutti i veicoli, dal giorno della loro entrata. Ai fini del computo dei periodi anzidetti, il giorno di entrata e quello di uscita valgono ciascuno per un giorno intero. Le competenti autorità nazionali potranno concedere delle deroghe al termine di cui sopra soprattutto se i veicoli non sono più in grado di funzionare o se sono adibiti a fiere, esposizioni o manifestazioni analoghe.

4) Le predette disposizioni valgono anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania entro tre mesi dalla loro entrata in vigore, non rilasci alla Repubblica italiana una dichiarazione in senso contrario.

Qualora il Governo della Repubblica italiana si dichiari d'accordo con le suindicate disposizioni e modalità, la presente nota e la relativa nota di risposta di V.E. costituiranno, fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, una intesa che entrerà in vigore un mese dopo la comunicazione da parte del Governo della Repubblica federale di Germania a quello della Repubblica italiana che sono state adempiute le formalità richieste dalla legislazione nazionale per l'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Da tale data cessa di avere efficacia l'intesa del 3 e 4 maggio 1971.

La nuova intesa ha la durata di un anno e sarà, di volta in volta, tacitamente prorogata per dodici mesi a meno che, mediante un preavviso di quattro mesi, non venga, con una comunicazione scritta, denunciata da una delle Parti contraenti.

A prescindere da quanto sopra esposto, ove nel territorio di una Parte contraente vengano introdotte nuove imposte che si ripercuotano sui trasporti internazionali su strada a mezzo dei veicoli sopra nominati, alterando, di conseguenza, l'equilibrio fiscale previsto dall'intesa, ciascuna delle Parti contraenti, mediante un preavviso di trenta giorni, ha in ogni momento il diritto di denunciare, in tutto od in parte, l'intesa stessa.

Voglia accogliere, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.

La prego di gradire, signor ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

RUMOR

Sua Eccellenza
Prof. Dr. Hermann MEYER-LINDENBERG
Ambasciatore della Repubblica federale di Germania - ROMA

(6947)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

« 71-PD » (tre punzoni): Sorgato Jolando, in Padova, via Lister n. 10.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

« 649-VI »: « A.F.I. » S.a.s. Argenterie franto italiane di Milan Aldo & C., in Vicenza, frazione Settegà, 160.

(6619)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 10.04673, l'artificio pirotecnico denominato « Bengalino Folk », fabbricato dalla ditta Viviano Vincenzo nel proprio stabilimento in Mercato San Severino, è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria V, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(7017)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Ponte S. Pietro e di Mozzo

Con decreto 28 maggio 1979, n. 306, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Quisa, segnato nel catasto del comune di Ponte S. Pietro al foglio n. 1, mappali 114 ½ (mq 35) e 112 ½ (mq 100) e nel catasto del comune di Mozzo al foglio n. 1, mappale 436 ¹/₃ (mq 400) della superficie complessiva di mq 850 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 gennaio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7018)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 30 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	818,45	818,45	818,40	818,45	818,50	818,40	818,55	818,45	818,45	818,45
Dollaro canadese	699,80	699,80	700 —	699,80	699 —	699,85	700 —	699,80	699,80	699,80
Marco germanico	448,29	449,29	418,50	448,29	448,35	448,25	448,30	448,29	448,29	448,29
Fiorino olandese	408,25	408,25	408,30	408,25	408,23	408,20	408,20	408,25	408,25	408,25
Franco belga	28,065	28,065	28,09	28,065	28,08	28,05	28,07	28,065	28,065	29,06
Franco francese	192,71	192,71	193 —	192,71	192,88	192,70	192,75	192,71	192,71	192,71
Lira sterlina	1897,75	1897,75	1898,50	1897,75	1897,12	1897,70	1897,80	1897,75	1897,75	1897,75
Lira irlandese	1692,60	1692,60	1693 —	1692,60	1691 —	—	1692,80	1692,60	1692,60	—
Corona danese	155,79	155,79	156,08	155,79	155,96	155,75	155,80	155,79	155,79	155,79
Corona norvegese	162,93	162,93	163 —	162,93	162,93	162,90	162,95	162,93	162,93	162,90
Corona svedese	195,16	195,16	195,10	195,16	195,15	195,15	195,77	195,16	195,16	195,16
Franco svizzero	495,50	495,50	495,85	495,50	495,76	495,45	499,55	495,50	495,50	492,50
Scellino austriaco	61,077	61,077	61,60	61,077	61,10	61,05	61,11	61,077	61,077	61,07
Escudo portoghese	16,89	16,89	16,86	16,89	16,88	16,85	16,82	16,89	16,89	16,89
Peseta spagnola	12,395	12,395	12,40	12,395	12,40	12,35	12,392	12,395	12,395	12,89
Yen giapponese	3,784	3,784	3,7950	3,784	3,78	3,75	3,785	3,784	3,784	3,78

Media dei titoli del 30 luglio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	68,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	83 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,850
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	84,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,75
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,35
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,60
» » » » 1-10-1978/80	100,25
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 12 % 1-10-1983	97,475
» » » 12 % 1- 1-1984	97,475
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	818,50
Dollaro canadese	699,90
Marco germanico	448,295
Fiorino olandese	408,225
Franco belga	28,067
Franco francese	192,73
Lira sterlina	1897,775
Lira irlandese	1692,70
Corona danese	155,795
Corona norvegese	162,94
Corona svedese	195,165
Franco svizzero	495,525
Scellino austriaco	61,093
Escudo portoghese	16,855
Peseta spagnola	12,393
Yen giapponese	3,784

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

I candidati che lo desiderano possono chiedere di conseguire una delle seguenti specializzazioni:

1) specializzazione in materia commerciale;
2) specializzazione in materia sociale;
3) specializzazione per il Vicino Oriente;
4) specializzazione per l'Estremo Oriente.

A tal fine essi dovranno sostenere una delle prove integrative orali specificate nel successivo art. 7.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa Orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

2) di cinque anni:

a) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi della Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

d) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per le categorie assimilate ai mutilati ed agli invalidi di guerra;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio dell'avvenuta spedizione della domanda.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13, che diano luogo a precedenza o a preferenza;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) i titoli di cui al successivo art. 9 dei quali sia eventualmente in possesso;

11) per quale delle specializzazioni (non più di una) di cui all'art. 1 intenda eventualmente concorrere;

12) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 8.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 10) del presente articolo;

b) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico (costituzionale e amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e la capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale. Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La valutazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una delle specializzazioni di cui allo art. 1 sostenendo una delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali, per la specializzazione in materia sociale;

lingua araba, per la specializzazione per il Vicino Oriente;

lingua cinese o lingua giapponese, per la specializzazione per l'Estremo Oriente.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a)*: fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 11.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati.

Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta legale di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dello Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta legale, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione in carta legale rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione e la voce dell'invalidità ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) i mutilati e gli invalidi del lavoro devono presentare una dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti l'iscrizione nel rispettivo elenco provinciale oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

f) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *b*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

i) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 638;

l) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è vedovo od orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta legale, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta legale.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza agli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

q) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta legale, dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i mutilati e gli invalidi civili devono presentare un attestato, in carta legale, rilasciato dalla commissione sanitaria pro-

vinciale o dalla commissione sanitaria regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 agosto 1966, n. 625, che precisi la causa invalidante ed il grado di invalidità;

u) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

v) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla competente autorità militare;

y) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta legale, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 14.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre disposizioni vigenti in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

5) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) il certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiaranti idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1979
Registro n. 469 Esteri, foglio n. 324

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1) L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1848. Sviluppo ed applicazioni del principio delle nazionalità.

2) Il problema italiano nella politica Europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

3) Lineamenti generali della Comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione Tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico Bismarkiani. La questione d'Oriente.

4) Lineamenti generali della Comunità internazionale alla fine del XIX secolo. Il Sistema diplomatico Militare post-Bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.

5) Il processo di sviluppo e di consolidamento degli Imperi coloniali Europei in Africa ed Asia.

6) Le grandi potenze extra europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

7) L'Italia tra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.

8) Cause remote ed origini della Prima Guerra Mondiale.

9) La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'Intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

10) La conferenza di Parigi e i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni.

11) L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed area adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12) La rivoluzione russa, la III internazionale, le rivoluzioni in Germania e in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13) L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14) L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonwealt. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15) Gli Stati Uniti e il rifiuto dell'internazionalismo wilsoniano e il neo-isolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità e il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America Latina.

16) La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese e il ritorno della Russia in estremo oriente.

17) La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18) Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19) La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20) La guerra civile spagnola e l'Europa.

21) L'estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22) L'annessione dell'Austria e il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea: il patto nazi-sovietico.

23) L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia e il dominio continentale della Germania. Il Patto tripartito. La estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

24) La guerra mondiale. La carta Atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le Conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in Estremo Oriente.

25) La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origini e contenuti della guerra fredda.

26) La definizione dei trattati di pace. Il trattato di Pace con l'Italia.

27) L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28) Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dello Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto Atlantico e la NATO.

29) Il problema tedesco. Le decisioni delle Conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30) L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31) Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione della Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio d'Europa e della CECA; il fallimento della CED; il trattato di Roma: la nascita della CEE.

32) Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Israele. La emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica Popolare Cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali del Medio Oriente al Pacifico. La Conferenza di Bandung e l'affermarsi del Terzo Mondo.

33) La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del canale di Suez e la II guerra arabo-israeliana.

34) La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il Medio Oriente negli anni sessanta.

35) L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni Sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica Italiana.

36) Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

Diritto internazionale pubblico

1) Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione e i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2) Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale; ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3) Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevazione - Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4) Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà: loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c. d. «dinamica» delle organizzazioni internazionali.

5) La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei governi - Condizione giuridica dei soggetti. I c. d. «status» giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso all'indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme della decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6) Capi di Stato e Ministri degli Esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli Affari Esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7) Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo - L'alto mare, il fondo del mare e il letto degli oceani - I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a fini di pace.

8) La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati - Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana. L'integrazione dell'individuo nella società. L'affermazione dei gruppi sociali.

9) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione e i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - L'ordinamento amministrativo interno degli enti internazionali e le loro relazioni esterne.

10) L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11) Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dello Statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estinzione e

dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). L'arbitrato - La Corte Internazionale di Giustizia e il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12) La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici. La neutralità - Le forme di violenza « diverse » dalla guerra - Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazione regionali - Gli enti internazionali di difesa - I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13) Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio e unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'assistenza economica, finanziaria e tecnica, e la azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica.

1) L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e « tutto » nel sistema economico. Analisi statica e dinamica.

2) La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3) La teoria della produzione: i fattori della produzione; le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori. Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4) L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5) La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6) Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7) Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8) Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta. Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9) La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico internazionale.

10) Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi investimenti. Moltiplicatore ed accelleratore.

11) La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12) Salari ed occupazione secondo la curva di Phillips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13) Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica.

1) Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2) Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettivo dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3) Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4) Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5) Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6) La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7) La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8) La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9) La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10) Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11) Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale Internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazione tra Paesi industrializzati e Terzo Mondo.

12) L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'« assegnazione ».

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

1) Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2) L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3) Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso proposti e i documenti fondamentali.

4) Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5) Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6) I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7) I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.

8) Le negoziazioni in casi a pronti e a termine.

9) I crediti bancari in valuta.

10) I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11) Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12) Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i paesi della CEE. La zona del libero scambio.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA SOCIALE

Circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela.

1) Le fonti internazionali del diritto del lavoro.

2) La circolazione internazionale dei lavoratori:

a) attività degli Organismi internazionali ed in particolare del BIT;

b) regimi convenzionali per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero.

3) La CEE e le questioni del mondo del lavoro:

a) libera circolazione nell'area comunitaria e parità di trattamento; il diritto di stabilimento;

b) i problemi della sicurezza sociale;

c) fondo sociale europeo e problemi della formazione professionale; il Comitato permanente dell'occupazione;

d) emigrazione extra-comunitaria.

4) L'azione della CECA in materia di sicurezza del lavoro.

Movimenti sindacali.

1) Storia del sindacato:

a) il fenomeno storico dell'organizzazione professionale, le corporazioni;

b) la decadenza delle vecchie forme associative professionali;

c) la soppressione delle corporazioni professionali ed il divieto di coalizione;

d) il problema della disciplina del rapporto di lavoro nell'economia moderna;

e) il determinarsi dell'interesse alla coalizione;

f) l'interesse collettivo professionale ed il sindacalismo;

g) il riconoscimento della libertà sindacale;

h) la libertà sindacale nei paesi della CEE.

2) Il controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale.

3) L'organizzazione del sindacato.

Diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale

Diritto internazionale privato.

1) Funzione delle norme di diritto internazionale privato

2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4) Limiti all'applicazione del diritto straniero.

5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6) Rapporti di famiglia.

7) Successioni e donazioni.

8) Possesso e diritti reali.

9) Obbligazioni.

10) Forma degli atti.

11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale.

I. — Diritto costituzionale:

1) Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).

2) La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.

3) La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.

4) Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. — Diritto processuale civile internazionale:

1) Limiti della giurisdizione italiana.

2) Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.

3) L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.

4) Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.

5) Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. — Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.

2) L'estradizione.

3) Effetti delle sentenze penali straniere.

4) Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. — Diritto tributario:

1) Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.

2) Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

Diritto pubblico (costituzionale e amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni estere

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.

2) Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi Costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.

5) La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7) L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8) L'Amministrazione diretta locale.

9) Gli enti autarchici nazionali.

10) Gli Enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.

11) I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12) Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.

13) La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati Esteri.

Nozioni istituzionali di diritto civile

1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.

2) Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3) Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.

4) Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.

5) Famiglia. Matrimonio. Filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.

6) Diritti reali. Proprietà e possesso.

7) Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.

8) Contratti in generale e loro classificazione.

9) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.

10) I diritti su beni immateriali.

11) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

12) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

13) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

Geografia politica ed economica

1) Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2) Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

3) Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1) Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2) Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.
3) Machiavelli e la nuova scienza politica.
4) Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5) Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6) Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7) Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8) Il liberalismo.
9) Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10) Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'Uomo nel 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1948.

(6623)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;
Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate;
e) il possesso della laurea in giurisprudenza;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;
2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;
6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono prestare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma. Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna di tale avviso.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocato dello Stato;

da un magistrato della corte di appello di Roma, designato dal presidente;

da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regoalmento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 4.389.000.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 3 aprile 1979

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 132

N.B. — Nelle more della pubblicazione del bando è entrata in vigore la legge 3 aprile 1979 (contenente « modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato ») che prevede un ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e la soppressione delle qualifiche già esistenti.

A seguito della soppressione della qualifica di procuratore aggiunto dello Stato, la qualifica iniziale del ruolo è quella di « procuratore dello Stato » alla I classe di stipendio, con il trattamento economico di a.l. L. 6.758.000.

(7034)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di veterinario consorziale capo direttore di pubblico macello vacante nella provincia di Sondrio.

Si informa che con decreto 23 maggio 1979, n. 1/SAN/VET/SO, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario consorziale capo di Sondrio ed uniti con l'incarico della direzione del pubblico macello.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 ottobre 1979 presso l'ufficio veterinario provinciale, via Stelvio, 35, Sondrio, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(6413)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 48/SAN.PV, in data 20 ottobre 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1974, indetto con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 77/Sanità del 31 ottobre 1975;

Visti i successivi decreti n. 116/SAN.PV, in data 16 maggio 1977 e n. 168/SAN.PV, in data 6 gennaio 1978, con i quali sono state disposte le sostituzioni di due componenti della suddetta commissione esaminatrice;

Vista la nota n. 5309 dell'assessorato regionale alla sanità, in data 5 aprile 1979, con la quale si designa, quale componente della commissione esaminatrice di cui trattasi, il dott. Raffaele Malaspina, funzionario medico in servizio presso detto assessorato, in sostituzione del dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova, impossibilitato a partecipare alle operazioni concorsuali;

Ritenuto di dover adottare il formale provvedimento di sostituzione del predetto funzionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, concernente la delega di firma;

Decreta:

Il dott. Raffaele Malaspina, funzionario medico in servizio presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia, è nominato componente della commissione esaminatrice di cui in premessa, in sostituzione del dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Pavia, del medico provinciale di Pavia e su quello dei comuni interessati.

Pavia, addì 20 aprile 1979

p. *Il presidente*: RUBERTO

(6414)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(2448/S)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

tre posti di assistente della sezione di neurochirurgia aggregata alla prima divisione chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(2449/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il secondo scaglione D.E.A. di secondo livello, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria medica;

un posto di aiuto e due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2450/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI FIVIZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(2451/S)

OSPEDALE «S. SEBASTIANO MARTIRE» DI FRASCATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Frascati (Roma).

(2452/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(2453/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di nefrologia e dialisi pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di nefrologia e dialisi pediatrica (specializzazione nella disciplina e idoneità a primario).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2445/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(2446/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitario presso la direzione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2447/S)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Nogara (Verona).

(2444/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2454/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo-patologo;

un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(2455/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(2456/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1979, n. **24.**

Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

(*Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 14 febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione adotta il piano sanitario regionale triennale 1980-82 in conformità ai principi fissati dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale conservano validità le norme del piano ospedaliero, approvato con legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e successive integrazioni e modifiche, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Entro il 31 maggio 1979 la giunta regionale presenta al consiglio la proposta di piano sanitario regionale e ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

Entro il 31 luglio 1979 gli enti e i soggetti interessati possono presentare osservazioni sulla proposta di piano alla giunta regionale la quale ne cura la trasmissione al consiglio entro i successivi cinque giorni.

Secondo quanto disposto dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale la commissione consiliare competente e la giunta regionale definiscono le forme di partecipazione consultando gli enti e i soggetti interessati e quanti abbiano prodotto osservazioni.

Successivamente la giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, procede alla redazione definitiva della proposta di piano regionale.

Il consiglio regionale approva il piano sanitario regionale triennale 1980-82 entro il 31 ottobre 1979.

Art. 3.

Il piano sanitario regionale stabilisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività del servizio sanitario regionale, in conformità alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, alle norme regionali nel settore dei servizi sociali, adottate in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Il piano sanitario regionale deve conformarsi ai seguenti principi:

a) coordinare l'attività sanitaria con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio attuati dalla regione, in particolare prevedendo forme di integrazione delle funzioni sanitarie con quelle dei servizi sociali;

b) garantire l'unitarietà e globalità degli interventi sanitari, nella struttura organizzativa territoriale individuata nelle unità sanitarie locali, prevedendo anche una effettiva partecipazione della popolazione alla gestione dei servizi;

c) assicurare un corretto utilizzo delle risorse, favorendo:

1) la riqualificazione della spesa e il suo contenimento, anche attraverso un riequilibrio della sua distribuzione tra le diverse articolazioni del settore sanitario;

2) una equilibrata distribuzione sul territorio delle strutture, dei servizi e dei presidi, al fine di garantire una uniforme utilizzazione degli stessi in armonia con un corretto assetto organizzativo.

In modo specifico il piano sanitario regionale, avvalendosi in particolare dei dati di una sistematica osservazione epidemiologica, attua, per il periodo triennale della sua durata, gli obiettivi di politica sanitaria indicati dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e stabilisce:

a) gli indirizzi ai quali devono riferire gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario regionale, ai fini di una coordinata ed uniforme organizzazione degli obiettivi citati;

b) i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi sanitari nelle unità sanitarie locali e le modalità per attuare l'unificazione delle prestazioni a livello territoriale;

c) le indicazioni relative agli organici del personale per il servizio sanitario regionale, unitamente agli obiettivi di fondo e alle modalità per la fomazione, la riqualificazione e l'aggiornamento dello stesso;

d) gli indici e gli standards ai quali fare riferimento per ripartire la quota regionale del fondo sanitario nazionale fra le unità sanitarie locali anche al fine di un superamento degli squilibri territoriali;

e) le procedure e le modalità per periodiche verifiche dello stato di attuazione del piano.

Art. 4.

Al fine di acquisire contributi tecnico-scientifici per l'elaborazione della proposta di piano sanitario, il Presidente della giunta regionale, o l'assessore se delegato, sentita la competente commissione consiliare, costituisce con proprio decreto commissioni di studio formate da esperti anche estranei all'amministrazione regionale.

Fino all'entra in vigore di apposita normativa regionale, ai componenti delle commissioni di studio, è attribuito un compenso pari a quello previsto per i componenti dei comitati regionali di controllo dalla legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, in relazione a comprovate necessità, è autorizzata ad avvalersi degli apporti di cui alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

Art. 5.

E' istituito il comitato regionale per la programmazione sanitaria. Il comitato è composto da quindici membri, scelti anche fra persone estranee all'amministrazione regionale, esperti in discipline sanitarie, economiche e giuridiche, ed integrato dai capi dei competenti servizi della giunta regionale e dai coordinatori delle commissioni di studio.

Il comitato è nominato con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato è presieduto dall'assessore alla sanità o da un suo delegato scelto tra i componenti del comitato.

Svolge funzioni di segretario un funzionario della giunta regionale nominato dall'assessore alla sanità.

Il comitato dura in carica per tutto il periodo di validità del piano sanitario regionale.

Per il conferimento degli incarichi si applica la legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 e per la determinazione dei compensi ai membri del comitato, si applica quanto previsto dalla legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

Art. 6.

La regione si avvale del comitato regionale per la programmazione sanitaria quale organo tecnico-consultivo, anche ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano sanitario regionale.

Il comitato esprime inoltre pareri su ogni altra questione in materia sanitaria che gli venga sottoposta dal consiglio regionale.

Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 30 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 è soppresso; le relative funzioni sono esercitate dal comitato regionale per la programmazione sanitaria.

Art. 7.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, la giunta regionale su conforme parere della commissione consiliare competente, accerta la

rispondenza dei programmi di intervento dei singoli ospedali, pervenuti entro il 31 gennaio 1979, alle prescrizioni del piano ospedaliero e valuta l'ordine di priorità dell'investimento e degli interventi proposti.

Contestualmente al provvedimento di cui al precedente comma la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sottopone al consiglio per l'approvazione il programma di attuazione del piano ospedaliero ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 55/74.

In deroga a quanto previsto dalle leggi regionali 3 settembre 1974, n. 55 e 29 gennaio 1975, n. 27, al fine di accellerare l'attuazione dei provvedimenti di cui al primo e secondo comma, non si richiede per la loro approvazione il preventivo parere tecnico-scientifico.

L'inserimento nel programma di nuove divisioni, sezioni e servizi e delle coseguenti variazioni di organico equivale ad autorizzazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 36.

Le prescrizioni del programma agli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27 valgono altresì quale autorizzazione per l'alienazione ivi prevista di beni patrimoniali degli enti ospedalieri.

Gli enti ospedalieri assumono i provvedimenti deliberativi di competenza per l'attuazione di quanto stabilito nei provvedimenti sopra citati e nel rispetto dei termini in esso previsti.

Il programma di cui al secondo comma ha valore di provvedimento di concessione dei contributi e costituisce atto di impegno a carico del bilancio ai sensi dell'art. 59, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nonchè a carico dei bilanci dei successivi esercizi. Detto programma stabilisce altresì le modalità di erogazione di contributi.

Al fine di quanto previsto dalla legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27, il programma citato ha valore di primo piano ordinario di riparto.

Art. 8.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, può autorizzare la copertura di posti in organico, nella misura stabilita dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 per divisioni e servizi di diagnosi e cura esistenti alla data del 31 dicembre 1978, per le quali il piano ospedaliero preveda una dotazione di posti-letto inferiore a quella minima di cui all'art. 36, quarto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

L'autorizzazione è concessa su domanda dell'ente ospedaliero, previo parere del comitato o consorzio sanitario di zona in cui e ubicato l'ospedale — da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta — sulla base di comprovata attività ambulatoriale ed extraospedaliera, che giustifichi la richiesta.

Art. 9.

Per l'esecuzione del programma di attuazione del piano ospedaliero di cui al precedente art. 7, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il triennio 1979-81.

Gli enti ospedalieri sono autorizzati a stipulare contratti e ad assumere le conseguenti obbligazioni nei limiti dell'intero ammontare del contributo regionale, stabilito dal programma triennale.

Qualora l'ente ospedaliero abbia provveduto alle alienazioni previste dal programma di attuazione del piano ospedaliero, l'autorizzazione di cui al comma precedente è estesa all'intero ammontare della ulteriore somma accertata.

L'assunzione da parte della regione delle obbligazioni conseguenti alle esecuzioni del programma è autorizzata nei limiti dell'intera somma di 110 miliardi di cui al primo comma, semprechè l'inizio delle opere e degli interventi sia previsto entro il termine dell'esercizio nel quale è assunta l'obbligazione e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle somme stanziate di ciascun bilancio annuale di cassa.

Le quote della spesa da stanziare annualmente saranno determinate dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 saranno altresì istituiti i relativi capitoli di spesa.

L'onere complessivo per la spesa autorizzata ai sensi del primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale per il quadriennio 1978-81 approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41, quadro di previsione delle spese, voce 2.4.2. « Assistenza ospedaliera » allegato esplicativo 2.4.2.3. « Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture degli impianti e delle attrezzature ospedaliere », previsioni riferite a nuovi provvedimenti legislativi.

La denominazione della predetta voce 2.4.2.3. viene altresì sostituita dalla seguente: « Ampliamento, potenziamento, ammodernamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ospedaliere, nonchè costruzioni di nuovi edifici ospedalieri ».

Art. 10.

Per il finanziamento delle spese di cui al secondo comma del precedente art. 4 e ultimo comma del precedente art. 5, è previsto per l'anno 1979 l'onere di lire 80 milioni cui si fa fronte con quota parte delle disponibilità di cui al capitolo « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e rimborsi spese ».

Per il finanziamento delle spese di cui al terzo comma del precedente art. 4 è previsto per l'anno 1979 l'onere di lire 150 milioni cui si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento al capitolo « Spese diverse, onorari e rimborsi di attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 febbraio 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 febbraio 1979, prot. n. 20802/1353).

(5445)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1979, n. 25.

Determinazione termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, a seguito del rifinanziamento operato con legge regionale 5 settembre 1978, n. 57.

(*Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 23 marzo 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi a favore dell'associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali ai sensi della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, rifinanziata con legge regionale 5 settembre 1978, n. 57, devono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle forme previste dai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61.

Art. 2.

Le somme già assegnate e non erogate nei precedenti esercizi finanziari, per mancata presentazione da parte degli assegnatari dei documenti giustificativi di spesa, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più esigibili dagli assegnatari; la decadenza è notificata con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 marzo 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *febbraio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *marzo* 1979, *prot. n.* 22802/3268)

(5446)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1979, n. 4-152/Legisl.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48. Approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione forestale provinciale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 26 *giugno* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, che istituisce la commissione forestale provinciale e dispone che il funzionamento della stessa è stabilito da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la deliberazione 19 gennaio 1979, n. 462, alla registrazione della Corte dei conti, con la quale è stata nominata la commissione forestale provinciale di cui al precedente punto;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1979, n. 1428, con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento per il funzionamento della commissione forestale medesima;

Visto il regolamento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Decreta:

E' approvato il regolamento per il funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 marzo 1979

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1979
Registro n. 23, *foglio n.* 131

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FORESTALE PROVINCIALE DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, N. 48.

Art. 1.
Nomina e composizione

La commissione forestale viene nominata con provvedimento della giunta provinciale ed è composta, ai sensi degli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, in via ordinaria da quindici membri.

Per la formulazione dei pareri di cui al successivo art. 2, lettera *b*), la commissione viene integrata da due funzionari provinciali per i settori dell'istruzione e delle foreste.

Art. 2.
Attribuzioni

La commissione forestale provinciale:

1) esprime motivati pareri:

a) sulle proposte di piano generale forestale di cui al l'art. 2 della legge provinciale n. 48;

b) sul programma annuale dei corsi di formazione professionale per lavoratori addetti alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 12 della legge provinciale n. 48;

2) approva i progetti sommari di opere ed interventi di miglioramento dei patrimoni forestali, predisposti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

3) gestisce il fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 48 con le modalità e i limiti indicati al successivo art. 6 e seguenti;

4) svolge qualsiasi altra funzione attribuitale dalla legge provinciale o da eventuali altri provvedimenti in materia forestale.

Art. 3.
Funzioni del presidente

La commissione è presieduta dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale.

Compete al presidente:

a) convocare la commissione mediante avviso indicante il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare;

b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;

c) incaricare uno o più membri della commissione dell'esame istruttorio delle materie da trattare, indicando per gli argomenti di cui all'art. 2, n. 1, il termine entro il quale devono pervenire le relazioni scritte;

d) inviare ai componenti la commissione, ai fini dell'esame preliminare, la documentazione inerente le attribuzioni di cui al precedente art. 2, n. 1;

e) disporre i pagamenti a carico del fondo forestale provinciale;

f) disporre l'attuazione delle decisioni assunte dalla commissione;

g) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attività della commissione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste della provincia.

Nell'eventualità di contemporanea assenza del presidente e del sostituito di cui al precedente comma, la commissione nomina il componente che deve presiedere la riunione in corso.

Art. 4.
Validità delle riunioni e votazioni

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

La suddetta individuazione viene effettuata dal presidente entro la mezz'ora successiva all'ora di convocazione.

Le deliberazioni devono essere approvate da almeno i due terzi dei presenti.

Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purchè chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.

Il voto viene espresso per alzata di mano.

Art. 5.
Segretario

Il segretario collabora col presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all'ordine dei lavori, nonchè per tutte le altre operazioni relative alle attività della commissione.

Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, cui devono essere allegate le eventuali relazioni scritte di cui al precedente art. 3, punto *c*).

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene inviato in copia a ciascun membro.

Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo forestale di cui al successivo art. 6, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.

Art. 6.

Fondo forestale provinciale

La commissione è preposta alla gestione del fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 48 e vi provvede:

a) mediante aperture di credito a favore del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per le spese relative all'esecuzione delle opere e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali;

b) mediante anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico ed agli altri enti pubblici per la realizzazione degli interventi di cui al capo I della legge provinciale n. 48.

Art. 7.

Aperture di credito

Le aperture di credito vengono autorizzate dalla commissione, sulla base dei progetti sommari predisposti dall'ispettorato ripartimentale delle foreste ed approvati dalla commissione medesima.

I progetti sommari saranno compilati secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 48.

L'utilizzo dei relativi ordini di accreditamento emessi a carico del fondo forestale viene effettuato mediante buoni di prelevamento sulle disponibilità dei singoli enti.

La rendicontazione delle somme così erogate troverà analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario di cui al successivo art. 10.

Per quanto non previsto ai precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito.

Art. 8.

Anticipazioni agli enti

Annualmente la commissione predispone ed approva, sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati, il piano annuale delle anticipazioni da concedersi ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico ed agli altri enti pubblici, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche di cui al capo I della legge provinciale n. 48.

Le proposte di cui al precedente comma devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18, punti 2) e 3), della legge provinciale n. 48.

Il piano è redatto tenuto conto della consistenza delle disponibilità del fondo forestale indicate alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48, nonchè di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti di cui alle altre lettere dell'articolo medesimo.

La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della documentazione presentata dagli enti interessati e ne determina l'ammontare e la durata, in relazione alla spesa riconosciuta ammissibile ed alla entità delle somme accantonate o da accantonarsi, da parte degli enti medesimi, sugli introiti delle utilizzazioni boschive, per l'attuazione dei programmi di miglioramento previsti nei piani di assestamento. La concessione delle anticipazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'ente beneficiario, di una delibera di impegno a restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione, a ciò espressamente delegando il proprio tesoriere.

L'erogazione delle anticipazioni concesse è altresì subordinata all'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori, da effettuarsi dagli organi di vigilanza forestale, e viene effettuata in più soluzioni corrispondenti ad altrettanti stati di avanzamento dei lavori, da accertarsi come anzi detto.

La commissione dispone altresì che l'ente beneficiario provveda alla presentazione, a consuntivo, degli atti di collaudo tecnico e di un'analitica esposizione dei costi sostenuti, nonchè all'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.

Art. 9.

Le aperture di credito a favore del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e le anticipazioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo forestale sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 10.

Rendiconto annuale finanziario

Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo forestale provinciale viene approvato dalla commissione ed è inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, al controllo della ragioneria della provincia e della Corte dei conti.

Al rendiconto è allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dall'ispettorato ripartimentale delle foreste per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.

Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.

Il rendiconto troverà riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi art. 630 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Relazione alla giunta provinciale

La commissione presenta, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione alla giunta provinciale per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali.

Parte integrante del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 4-152/Leg. del 7 marzo 1979.

GRIGOLLI

(6213)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792110)